

Eccezione di incostituzionalità del codice respinta

Dirigente sindacale condannato per vilipendio alla magistratura

E' Arnaldo Fiammotto (Cisl) - Aveva ecceduto nella critica di una sentenza che assolveva imprenditori edili imputati di aver impiegato lavoratori "abusivi" - Sedici mesi a un obiettore

Il segretario provinciale della Filca-Cisl, l'organizzazione sindacale degli edili, è stato condannato a 4 mesi di reclusione, con la condizionale e la non menzione, per vilipendio della magistratura. Il sindacalista, Arnaldo Fiammotto, 33 anni, nato a Pinerolo e residente a Torino, via Filadelfia 267, è comparso ieri in assise (pres. Barbaro, p.m. Silvestro, cancell. Ferlito) difeso dal prof. Gallo.

I fatti che portarono all'incriminazione di Fiammotto accaddero il 13 novembre 1971. L'organizzazione sindacale unitaria degli edili aveva convocato, nel salone d'un albergo di Bardonecchia, una conferenza stampa per commentare la sentenza d'un pretore di Pinerolo in materia di assunzione di lavoratori abusivi. In un solo cantiere erano stati scoperti 27 «abusivi»: ne era seguita una denuncia e un procedimento a carico dei datori di lavoro, che però erano stati assolti.

La decisione aveva provocato la conferenza stampa dei sindacati, alla quale erano stati invitati, con lettera raccomandata, non soltanto i giornalisti, ma anche parlamentari, pubblici amministratori, autorità e persino la tenenza dei carabinieri.

Alla riunione intervenne anche un sottufficiale che, nell'intervento di Fiammotto, rilevò alcune frasi lesive della dignità e del prestigio della magistratura. Il rapporto, comunque, fu stilato da un altro sottufficiale, che non era presente alla conferenza stampa.

Il difensore, professor Gallo, ha rilevato che Fiammotto non ha mai ammesso di aver pronunciato frasi irrispettose contro l'ordine giudiziario. Egli si era limitato ad esercitare il suo diritto di critica verso una sentenza che riteneva inopportuna ed ingiusta.

Ma il professor Gallo ha pure sollevato la questione di illegittimità costituzionale circa l'ultima



Il sindacalista ascolta la sentenza - Dalmazio Bertulesi

ipotesi dell'articolo 266 del codice penale: tale norma sancisce che un reato si considera «avvenuto pubblicamente» (e questa è appunto una delle condizioni costitutive del reato di vilipendio) anche «in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia

carattere di riunione non privata».

Il difensore ha osservato che questa ipotesi fu introdotta nel codice fascista del 1930, mentre non compariva nel precedente. «Gli invitati alla conferenza stampa nell'albergo di Bardonecchia», ha rilevato il professor Gallo — «dovevano esibire all'ingresso una

lettera raccomandata. Non si può quindi affermare che si trattava di una riunione pubblica, anche se il tema e lo scopo erano quelli di informare giornalisti e autorità. Caso mai, dalla conferenza stampa, potevano derivare altri reati, non quello di vilipendio».

La corte, tuttavia, ha ritenuto che l'eccezione non fosse fondata, l'ha respinta con un'ordinanza ed ha pronunciato la sentenza di condanna. Fiammotto ha presentato ricorso in appello.

★ Si è concluso alle 14 di ieri, al tribunale militare di Torino, il processo contro Dalmazio Bertulesi, l'operaio di Bergamo, accusato di non essersi presentato alla chiamata alle armi, nell'aprile scorso. La corte (presidente gen. Sandrucci, relatore gen. Coco), ha accolto in pieno le richieste del p.m. Tattoli, con una sentenza di condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Vana l'appassionata difesa degli avvocati Ramadori della segreteria del partito radicale e Franco Carnazza di Bergamo.

Il primo ha eccepito l'incostituzionalità degli articoli riguardanti l'esistenza e il funzionamento dei tribunali militari e dell'art. 8 della legge che regola il servizio civile sostitutivo (cosiddetta legge Marcora). Carnazza ha invece posto l'accento sull'impegno sociale del Bertulesi (ragioniere, ma impiegato come carpentiere in un'azienda di Bergamo e aderente al gruppo «Ricerca non violenta») e sulle motivazioni del suo rifiuto di indossare la divisa.

Il giovane, rinchiuso nel carcere di Peschiera dal 22 ottobre scorso, aveva respinto la cartolina precetto, accompagnandola con una memoria. Come esponente di un movimento pacifista, rifiutava di prendere le armi «per la natura repressiva ed antioperaria dell'esercito», definito «di "classe"» e di prestare il servizio civile la cui durata è «discriminatoria» essendo di otto mesi superiore a quella del servizio militare. Contestava anche la dipendenza gerarchica dell'obiettore civile dal ministero della Difesa e l'operato della commissione militare che decide in via preventiva sulla «vocazione» degli obiettori.

Ribadendo durante il dibattimento i principi contenuti nella memoria, il Bertulesi ha affermato: «Presterò il mio servizio alla collettività e alla classe operaia, scontando la pena prevista da una legge ingiusta».

Alla lettura del verdetto, emanato dopo una lunga sosta in camera di consiglio, i circa duecento giovani presenti (appartenenti a gruppi pacifisti e radicali di Torino e di Bergamo) hanno intonato una canzone pacifista. Numerosi i telegrammi di solidarietà con l'imputato pervenuti alla Corte, tra cui quello del vescovo di Ivrea, mons. Bettazzi.

LA STAMPA

11 Dicembre 1974